**AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**

**PROCEDURA**

**PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

**Approvata dal Liquidatore Unico in data 4 novembre 2024**

Già approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 novembre 2010 previo parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le operazioni con Parti Correlate espresso in data 25 novembre 2010, da ultimo modificata e aggiornata dal Liquidatore Unico in data 4 novembre 2024, previo parere favorevole dell’esperto indipendente reso in data 24 ottobre 2024[[1]](#footnote-1).

**Sommario**

[**1.** **PREMESSA** 3](#_Toc180760437)

[**2.** **DEFINIZIONI** 3](#_Toc180760438)

[**3.** **AMBITO DI APPLICAZIONE** 7](#_Toc180760439)

[**4.** **CASI DI ESCLUSIONE** 8](#_Toc180760440)

[**5.** **VERIFICHE PRELIMINARI E PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE** 9](#_Toc180760441)

[**6.** **OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO** 13](#_Toc180760442)

[**7.** **OBBLIGHI INFORMATIVI** 13](#_Toc180760443)

[**8.** **INDIVIDUAZIONE E TENUTA DELL’ELENCO PARTI CORRELATE** 13](#_Toc180760444)

[**9.** **INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE (DIRS)** 14](#_Toc180760445)

[**10.** **COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ** 14](#_Toc180760446)

[**11.** **DISPOSIZIONI GENERALI** 15](#_Toc180760447)

# **PREMESSA**

La presente procedura (la "**Procedura**") è adottata dal Liquidatore Unico di Autostrade Meridionali S.p.A. in Liquidazione (nel seguito anche "**SAM**" o la "**Società**") in attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-*bis* del cod. civ., dal Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come da ultimo modificato il 22 dicembre 2021 (il "**Regolamento**") e precisato nelle comunicazioni interpretative di CONSOB di volta in volta vigenti; fermo restando quanto previsto dagli art. 2497-*ter* e 2391 cod. civ. e dall'art. 114, co. 1, D. Lgs. 21 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") nonché dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("**Regolamento MAR**"), la presente Procedura disciplina le operazioni con parti correlate realizzale dalla Società.

La Procedura entra in vigore il 4 novembre 2024, in sostituzione della precedente versione in essere.

Il Liquidatore Unico della Società valuterà periodicamente - ogni volta che ne ravvisi l'opportunità e, comunque, con cadenza almeno triennale - la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alla Procedura (e ai suoi allegati). Eventuali variazioni della Procedura saranno approvate dal Liquidatore Unico, previo parere favorevole di un esperto indipendente appositamente incaricato, che dovrà essere emesso anche con riguardo all'eventuale decisione di non procedere, all'esito della valutazione della procedura in essere, ad alcuna modifica.

La Società, in quanto società di minori dimensioni ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. f) del Regolamento, applica alle operazioni con parti correlate, ivi comprese quelle “di maggiore rilevanza” (come definite al successivo articolo 2), in deroga all’art. 8 del Regolamento, la procedura di cui al successivo articolo 5.2 che tiene conto dei principi e delle regole previste dall’art. 7 del Regolamento medesimo per le operazioni “di minore rilevanza” (come definite al successivo articolo 2), ferme restando le disposizioni dell’art. 5 del Regolamento.

# **DEFINIZIONI**

2.1. In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

**Advisory Board**: il Comitato manageriale – composto dal Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari, dal Responsabile della Unità Organizzativa “Legale e Societario” e dal Liquidatore Unico della Società – tenuto a svolgere le funzioni ad esso attribuite ai sensi della Procedura.

**Autorità di vigilanza**: si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Banca d’Italia, Consob, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC) e comunque qualsiasi Autorità, italiana o estera, legittimata a emettere provvedimenti vincolanti per la società.

**Collegio Sindacale:** il Collegio Sindacale della Società, chiamato, tra l’altro, a rilasciare il parere non vincolante di cui al successivo articolo 5.2 (c) e (d).

**Controllo/Controllo Congiunto**: si intende il controllo/controllo congiunto come definito dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002, la cui versione di volta in volta vigente è riportata, per pronto riscontro, nell'Allegato 1.

**Cumulo di Operazioni con Parti Correlate**: si intende un insieme di operazioni fra loro omogenee, o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso di uno stesso esercizio con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, che, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, complessivamente considerate, superino almeno uno degli indici previsti nella successiva definizione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, di cui alla Procedura.

**Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari**: il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nominato dal Liquidatore Unico di SAM ai sensi dell'art. 154-*bis* del TUF.

**Dirigenti con Responsabilità Strategiche** **("DIRS")**: si intendono i dirigenti con responsabilità strategiche della Società come definiti dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002, la cui versione di volta in volta vigente è riportata, per pronto riscontro, nell'Allegato 1.

**Influenza Notevole**: si intende l'influenza notevole come definita dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002, la cui versione di volta in volta vigente e riportata per pronto riscontro, nell'Allegato 1.

**Joint Venture**: si intende la joint venture come definita dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002, la cui versione di volta in volta vigente e riportata, per pronto riscontro, nell'Allegato 1.

**Liquidatore Unico**: indica il Liquidatore Unico *pro tempore* della Società.

**Operazione con Parte Correlata**: si intende un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra la Società e una sua Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, secondo quanto stabilito dal Regolamento, in linea con quanto indicato nell’Allegato 1.

**Operazioni di Importo Esiguo**: si intendono le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione:

* + 1. Euro 50.000, in ragione d'anno, con riferimento all'assegnazione e all'incremento di remunerazioni e benefici economici, di qualsiasi forma, al Liquidatore Unico, ai componenti dell’organo di controllo o agli altri DIRS individuati ai sensi dell'articolo 9 della Procedura ovvero ai loro Stretti Familiari;
		2. Euro 100.000, in ragione d'anno, per singola Operazione con Parti Correlate diversa da quelle di cui alla precedente lettera (a), qualora la controparte sia una persona fisica;
		3. Euro 300.000 in ragione d'anno, per singola Operazione con Parti Correlate diverse da quelle di cui alle precedenti lettere (a) e (b), ovvero per Operazioni con Parti Correlate diverse da quelle di cui alle precedenti lettere (a) e (b) concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

**Operazioni di Maggiore Rilevanza**[[2]](#footnote-2): le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

* + 1. indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
1. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
2. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
3. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

* + 1. indice di rilevanza dell’attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

1. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
2. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione) il valore del numeratore è:

1. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
2. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;
	* 1. indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

In caso di operazioni compiute dalla Società con la controllante quotata o con parti correlate a quest’ultima e alla Società, si ha Operazione di Maggiore Rilevanza laddove almeno uno dei predetti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 2,5%.

**Operazioni di Minore Rilevanza**[[3]](#footnote-3): le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

**Operazioni Ordinarie**[[4]](#footnote-4): le Operazioni con Parti Correlate, incluse quelle che costituiscono Operazioni di Maggiore Rilevanza, che:

* + 1. rientrino nell’ordinario esercizio dell'attività operativa ovvero della connessa attività finanziaria della Società:
		2. e siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercalo o standard e cioè:
1. a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio; ovvero
2. a condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti; ovvero
3. a condizioni corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata a contrarre a un determinato corrispettivo per fonte normativa o per provvedimento di Autorità di vigilanza; ovvero ancora
4. all’ esito di una gara ad evidenza pubblica.

**Parte Correlata**[[5]](#footnote-5): si intende una parte correlata come definita dai principi contabili internazionali la cui versione di volta in volta vigente è riportata, per pronto riscontro, nell'Allegato 1.

**Regolamento Emittenti**: il Regolamento adottato con delibera Consob n.11971 del 14/5/1999 e s.m.i..

**SAM o la Società**: Autostrade Meridionali S.p.A. in Liquidazione.

**Sindaci Non Coinvolti nell'Operazione**: si intendono i sindaci che non abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società. Al contrario, si definiscono Sindaci Coinvolti coloro i quali abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

**Sindaci Non Correlati**: ai fini del parere di cui all’articolo 5.2 (c) e (d), per sindaci non correlati si intendono i sindaci della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.

**Soci Non Correlati**[[6]](#footnote-6): si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell'assemblea della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

**Stretto Familiare**: si intende uno stretto familiare come definito dai principi contabili internazionali la cui versione di volta in volta vigente è riportata, per pronto riscontro, nell’Allegato 1.

2.2. Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica[[7]](#footnote-7). L'interpretazione delle definizioni di Parte Correlala e di Operazione con Parte Correlata e delle altre definizioni prima richiamate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali vigenti alla data di entrata in vigore del Regolamento e della Procedura.

# **AMBITO DI APPLICAZIONE**

3.1. Le disposizioni del Regolamento e la Procedura si applicano a tutte le Operazioni con Parti Correlate, fatti salvi i casi di esclusione disciplinati dal successivo articolo 4.

# **CASI DI ESCLUSIONE**

Si precisa, per quanto possa occorrere, che i casi di esenzione riferiti ad operazioni con l’organo di amministrazione si applicano, *mutatis mutandis*, in quanto compatibili, al Liquidatore Unico della Società.

4.1. Le disposizioni del Regolamento e la Procedura non si applicano:

* + 1. alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, co. 1, del cod. civ., relative ai compensi spettanti ai componenti dell’organo di amministrazione e, ove costituito, del Comitato Esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori della Società investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, co. 3, del cod. civ.;
		2. alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del cod. civ., relative ai compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale;
		3. alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
1. gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del cod.civ;
2. le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
3. le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del cod. civ. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF.
	* 1. alle Operazioni di Importo Esiguo realizzate dalla Società con sue Parti Correlate.

4.2. Fermo quanto previsto dall'art. 5, co. 8, del Regolamento, ove applicabile, le disposizioni del Regolamento e la Procedura non si applicano:

* + 1. ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell’art. 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive;
		2. alle determinazioni in materia di remunerazione degli amministratori della Società investiti di particolari cariche - diverse dalle deliberazioni assunte ai sensi dell’art. 2389, co. 3, cod. civ. - nonché dei DIRS, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dal Regolamento[[8]](#footnote-8).
		3. fermo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento MAR, alle Operazioni Ordinarie realizzate dalla Società con Parti Correlate. Tuttavia, qualora un’Operazione Ordinaria realizzata dalla Società con sue Parti Correlate configuri un'Operazione di Maggiore Rilevanza:
1. la Società comunica alla Consob e al Collegio Sindacale, entro il termine indicato nell’art. 5, co. 3, del Regolamento, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
2. la Società indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, co. 8, del Regolamento, quali, tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione, siano state concluse avvalendosi dell'esclusione in esame.

4.3. Le disposizioni del Regolamento e la Procedura, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, non si applicano alle Operazioni con Parti Correlate della Società da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Società o dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità della Società stessa o del gruppo.

4.4. Nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'Assemblea né debba essere da questa autorizzata ai sensi dell'art. 33.3 dello Statuto e dell'art. 13, co. 6, del Regolamento, in caso di urgenza, fermi gli obblighi informativi dell'art. 5 del Regolamento, le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano alle Operazioni con Parti Correlate realizzate dalla Società purché:

* + 1. l'Operazione con Parte Correlata sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea utile della Società;
		2. il Liquidatore Unico della Società predisponga per l'Assemblea una relazione contente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
		3. il Collegio Sindacale della Società riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
		4. la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti paragrafi b) e c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate, nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti;
		5. entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, siano messe a disposizione del pubblico - con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti - le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

4.5. Restano fermi gli obblighi informativi di cui all'articolo 7 della Procedura, fatta eccezione per le Operazioni di Importo Esiguo cui tali obblighi non si applicano.

# **VERIFICHE PRELIMINARI E PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

5.1. Il Liquidatore Unico accerta, in avvio di qualsiasi operazione, l'eventuale correlazione della controparte alla Società, consultando l'elenco delle Parti Correlate di cui al successivo articolo 8 della Procedura.

Il Liquidatore Unico sottopone poi all’Advisory Board le informazioni relative all'Operazione, affinché verifichi l’eventuale applicabilità dei casi di esclusione di cui al precedente articolo 4 della Procedura. Nel caso in cui l’operazione non rientri in alcun caso di esclusione, l’Advisory Board valuta se l’Operazione si qualifica come di Maggiore o di Minore Rilevanza. In caso di applicazione di uno dei casi di esclusione di cui al precedente articolo 4, il Liquidatore Unico può procedere alla formalizzazione dell’Operazione.

Nel caso di Operazioni Ordinarie, l’Advisory Board verifica la sussistenza di oggettivi elementi di riscontro al riguardo.

**5.2.** **Operazioni di minore rilevanza e operazioni di maggiore rilevanza**

In deroga a quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento, la Società – in quanto società di minori dimensioni – si avvale della facoltà di cui al combinato disposto dell’art. 3, co. 1, lett. f) e dell’art. 10, co. 1, del Regolamento di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, la procedura stabilita per le Operazioni di Minore Rilevanza. Pertanto, la procedura di cui al presente articolo troverà applicazione tanto con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza quanto alle Operazioni di Minore Rilevanza.

* + 1. Laddove l’operazione si qualifichi come Operazione con Parte Correlata di Maggiore/Minore Rilevanza e la stessa non rientri in una delle esclusioni di cui all’articolo 4 che precede né sia compiuta in attuazione di una delibera quadro, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5.3 che segue, il Liquidatore Unico procederà come segue:
* trasmette con congruo anticipo, in sede di avvio dell’Operazione, una comunicazione al Collegio Sindacale contenente: (a) una descrizione dell'operazione, l'indicazione del valore, delle condizioni e del previsto termine per il compimento della stessa; (b) l'indicazione circa la qualificazione come Operazione di Maggiore/Minore Rilevanza; (c) l'indicazione della Parte Correlata coinvolta e della natura della correlazione; (d) l'illustrazione dei motivi d'interesse della Società al compimento dell’operazione; nonché (e) ogni eventuale altra informazione utile affinché gli organi deliberativi competenti dispongano di complete ed adeguate informazioni in merito all'operazione di volta in volta oggetto di esame;
* verifica con l’Advisory Board se, con l'operazione da porre in essere, si determini il Cumulo di Operazioni con Parti Correlate. In caso positivo, lo stesso Liquidatore Unico provvede, d'intesa con l'Investor Relator, affinché sia predisposto e pubblicato, entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza, il documento informativo previsto dalla successiva lett. (j) del presente articolo.
	+ 1. Il Collegio Sindacale ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società. Ai fini della loro selezione il Collegio Sindacale può avvalersi del supporto delle competenti funzioni della Società. Il Collegio Sindacale verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento.
		2. Il Collegio Sindacale deve rendere il proprio parere non vincolante prima dell'approvazione dell'Operazione con Parte Correlata da parte del Liquidatore Unico. I componenti del Collegio Sindacale, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell’Operazione, ne daranno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.
		3. Il Liquidatore Unico assume le proprie determinazioni in merito alle Operazioni con Parti Correlate previo parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, reso dal Collegio Sindacale. Il parere è allegato al verbale della riunione del Collegio Sindacale.
		4. Qualora non vi siano almeno due Sindaci Non Correlati e Non Coinvolti nell’Operazione con Parti Correlate, il parere previsto al precedente paragrafo è reso da un esperto indipendente scelto dal Liquidatore Unico tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
		5. Le determinazioni del Liquidatore Unico che approvano un’Operazione con Parti Correlate devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
		6. Qualora il Liquidatore Unico sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società, lo stesso Liquidatore Unico informa tempestivamente il Collegio Sindacale circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse; in ogni caso, l’Operazione con Parti Correlate di Minore/Maggiore rilevanza può essere compiuta solo ove l'Assemblea ordinaria ne abbia previamente autorizzato il compimento.
		7. Il Liquidatore Unico provvede affinché una completa informativa sulle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza siano fornite al Collegio Sindacale in conformità all'art. 150 del TUF. A tal fine, il Liquidatore Unico riferisce con cadenza almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle predette Operazioni, secondo le modalità stabilite dalle procedure interne della Società.
		8. Fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 del Regolamento MAR, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell’esercizio la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicale nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nonché sul suo sito internet, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Collegio Sindacale, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. I pareri negativi del Collegio Sindacale sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della Società.
		9. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza la Società predispone, ai sensi dell’art. 114, co. 5, del TUF, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento. Fermo quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento MAR, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicale nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro 7 giorni dall'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza da parte del Liquidatore Unico ovvero, qualora il Liquidatore Unico deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

**5.3. Delibere quadro**

* + 1. Per le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell’Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate, il Liquidatore Unico può approvare, con un’unica delibera-quadro, una serie di operazioni tra loro omogenee, o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.
		2. Nel caso indicato al precedente paragrafo (a), ferme restando le esclusioni di cui al precedente articolo 4:
1. le disposizioni del precedente articolo 5.2 si applicano alla delibera-quadro del Liquidatore Unico a seconda che il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle obbligazioni a carico della Società, cumulativamente considerato, rispettivamente, superi una delle soglie di cui alla definizione di Operazione di Importo Esiguo ovvero uno degli indici previsti nella definizione di Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui alla Procedura;
2. le disposizioni del precedente articolo 5.2 non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro del Liquidatore Unico, a condizione che la delibera-quadro:
3. abbia efficacia non superiore ad un anno;
4. si riferisca ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
5. indichi il prevedibile ammontare massimo cumulativamente considerato delle Operazioni con Parti Correlate che, nel periodo di efficacia della deliberazione, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
6. contenga una adeguata illustrazione delle condizioni di ciascuna delle Operazioni con Parti Correlate previste e delle loro motivazioni;
7. sia oggetto di una completa informativa almeno trimestrale sulla sua attuazione al Liquidatore Unico e al Collegio Sindacale.
8. si applica in ogni caso, *mutatis mutandis*, il precedente articolo 5.2 (h);
9. qualora il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle obbligazioni a carico della Società, cumulativamente considerato, superi almeno uno degli indici previsti nella definizione di Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui alla Procedura, si applica, *mutatis mutandis*, il precedente articolo 5.2 (j).

**5.4. Operazioni di competenza assembleare**

* + 1. Quando un’Operazione di Minore Rilevanza o un’Operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell'Assemblea, o devono essere da questa autorizzate, le disposizioni dell’articolo 5.2 si applicano *mutatis mutandis* con riferimento alla determinazione assunta dal Liquidatore Unico della Società circa la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.
		2. Le proposte di deliberazione relative ad Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere approvate anche in presenza di un avviso contrario del Collegio Sindacale. In tal caso, il Liquidatore Unico non darà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea o non compirà gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora i Soci Non Correlati che partecipano all'Assemblea al momento della votazione rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprimano voto contrario alla proposta del Liquidatore Unico.

# **OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO**

6.1. Qualora un’Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento MAR, si riportano, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

* + 1. la descrizione dell'operazione;
		2. l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
		3. la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
		4. se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell’articolo 2.1 e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5.2 lett. (j);
		5. la procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazione dell’operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione di cui al precedente articolo 4;
		6. l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l’avviso contrario del Collegio Sindacale.

# **OBBLIGHI INFORMATIVI**

7.1. L’Advisory Board cura:

* + 1. l’invio al Collegio Sindacale, su base almeno annuale, degli elementi informativi relativi all’applicazione dei casi di esenzione (fatta eccezione per le Operazioni di Importo Esiguo);
		2. l’invio al Collegio Sindacale, su base annuale, degli elementi informativi relativi all’applicazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza dell’esenzione relativa alle Operazioni Ordinarie, affinché l’organo di controllo possa effettuare le verifiche di competenza;
		3. la conservazione della documentazione relativa all’operazione per i successivi 5 anni.

# **INDIVIDUAZIONE E TENUTA DELL’ELENCO PARTI CORRELATE**

8.1. L'Advisory Board ha il compito di individuare, sulla base delle informazioni ricevute in conformità alla Procedura o altrimenti conosciute, le Parti Correlate della Società. A tal fine, nei casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata risulti complessa o controversa, l'Advisory Board può coinvolgere, sentito il Collegio Sindacale, un consulente all’uopo nominato.

8.2. Ai fini di quanto previsto all’articolo 8.1 che precede, il Liquidatore Unico, i soggetti controllanti, i DIRS e gli altri soggetti indicati nell'art. 114, co. 5, del TUF, che siano Parti Correlate della Società, trasmettono all’Advisory Board le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e il loro inserimento nell'elenco delle Parti Correlate (l"**'Elenco**"), comunicando altresì in modo tempestivo eventuali aggiornamenti.

8.3. Il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari:

1. è responsabile della tenuta dell'Elenco, che comprende anche l'elenco dei DIRS, secondo quanto previsto al successivo articolo 9 lett. (a), nonché dell'aggiornamento dello stesso sulla base delle informazioni ricevute in conformità alla presente Procedura o altrimenti conosciute dall’Advisory Board;
2. trasmette l'Elenco al Liquidatore Unico, al Responsabile della Unità “Legale e Societario” e al Collegio Sindacale per l'applicazione della Procedura in occasione di ogni aggiornamento o, comunque, almeno trimestralmente, con obbligo di divulgazione a tutti i soggetti coinvolti.

# **INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE (DIRS)**

* + 1. I DIRS sono individuati dal Liquidatore Unico, con il supporto del Responsabile della Unità “Legale e Societario”, sulla base dell'organigramma nella sua evoluzione temporale e delle informazioni ricevute dalla Società in conformità alla Procedura o altrimenti conosciute. Si applica *mutatis mutandis* quanto previsto al precedente articolo 8.1.
		2. L'elenco dei DIRS viene rivisto ogni volta che ne sia ravvisata la necessità sulla base delle informazioni ricevute dal Liquidatore Unico e dal Responsabile della Unità “Legale e Societario”, in conformità alla Procedura, o altrimenti conosciute e, comunque, almeno annualmente.
		3. Ai fini di quanto previsto al precedente articolo 8.3, il Responsabile della Unità “Legale e Societario” trasmette al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari, all'Advisory Board e al Collegio Sindacale l’elenco di cui al precedente paragrafo (a) in occasione di ogni suo aggiornamento e, comunque, almeno annualmente.

# **COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ**

Le Parti Correlate comunicano tempestivamente all'Advisory Board al seguente recapito: Advisory Board di Autostrade Meridionali S.p.A. in Liquidazione c/o via Cintia, svincolo Fuorigrotta, 80126 Napoli - le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e dalla presente Procedura.

# **DISPOSIZIONI GENERALI**

* + 1. Il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari provvederà affinché, nella relazione finanziaria semestrale e nella relazione sulla gestione annuale, siano fornite le informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate indicate nell'art. 5, co. 8, del Regolamento.
		2. In sede di approvazione da parte dei competenti organi della Società di ogni documento contabile periodico (relazione finanziaria annuale, semestrale ed eventuali informazioni finanziarie periodiche aggiuntive) il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari fornirà alle strutture aziendali l’indicazione numerica della soglia delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
		3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla Procedura si applica il Regolamento.
		4. La Procedura deve essere interpretata in conformità ai principi indicati nelle comunicazioni interpretative della CONSOB.
		5. Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura alla disciplina applicabile, nonché sull'osservanza della stessa e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429 cod. civ. ovvero dell'art. 153 del TUF.
		6. Il Liquidatore Unico della Società informa le competenti posizioni/strutture della Società della eventuale revisione della Procedura, che avviene secondo le modalità indicate in premessa.

**Allegato 1**

**Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali**

1. **Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali**

Ai fini dell’articolo 3, comma, 1, lettera a), del Regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

***Parti correlate***

Una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:

(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;

(ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o

(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);

(iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;

(iv) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;

(v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata;

(vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante);

(viii) l’entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all’entità che redige il bilancio o alla controllante dell’entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l’investitore che ha un’influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

***Operazioni con parti correlate***

Un’operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9][[9]](#footnote-9).

1. **Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali**

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell’IFRS 10, nell’IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

***Dirigenti con responsabilità strategiche***

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

***Stretti familiari***

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

(a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;

(b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;

(c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

1. **Principi interpretativi delle definizioni**

3.1 Nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L’interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

1. La Procedura viene almeno triennalmente rivista; qualora la Società versi ancora in Liquidazione la Procedura sarà rivista dal Liquidatore Unico, previo parere dell’esperto indipendente. [↑](#footnote-ref-1)
2. Cfr. Allegato 3 del Regolamento. [↑](#footnote-ref-2)
3. Cfr. art. 7 del Regolamento. [↑](#footnote-ref-3)
4. Cfr. art. 13, co. 3, lett. c) del Regolamento. [↑](#footnote-ref-4)
5. Cfr. art. 3 lett. a) del Regolamento. [↑](#footnote-ref-5)
6. Cfr. art. 3 lett. l) del Regolamento. [↑](#footnote-ref-6)
7. Cfr. Appendice, punto 3 del Regolamento. [↑](#footnote-ref-7)
8. Cfr. art. 13, co. 3, lett. b) del Regolamento. [↑](#footnote-ref-8)
9. Tra tali operazioni rientrano:

le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;

le decisioni relative all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche. [↑](#footnote-ref-9)